

CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA
COMMISSIONE SANITÀ

CONSIGLIO REGIONALE		
ARRIVO		
17 DIC 1974		
Cat. _____	Class. _____	Fasc. _____
Prot. N. <u>4682</u>		

DISEGNO DI LEGGE

" INTEGRAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE DEL 12 NOVEMBRE 1974,
N.37".

Relatore: Avv. Gaetano Scamarcio

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i
provvedimenti di competenza.

17 DIC 1974

p/ Ufficio Commissioni



Onorevole Presidente, Colleghi Consiglieri,

L'art.1 della legge regionale "Provvidenze in favore degli emigrati" nel testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 16/7/1974 era così formulato "La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi enunciati negli artt. 2, 9 e 16 dello Statuto e nei limiti degli stanziamenti annualmente fissati nel bilancio regionale, interviene con provvidenze in favore dei cittadini emigrati per lavoro che rientrino nella Regione, nonché delle famiglie di quei lavoratori che continuano a lavorare fuori della Regione".

Il Governo, con nota prot. n.4386/20702 del 21/8/1974, osserva: "Circa rinvio bilanci futuri, cui art.1, necessita adozione apposito provvedimento legislativo qualora spese in esercizi successivi debbano superare quelle previste per esercizio 1974, e per conoscere tipo interventi, da legge in esame".

A seguito di tale osservazione, anche se non trattavasi di rilievo per illegittimità della norma, l'art.1 è stato modificato e, nel testo riapprovato dal Consiglio Regionale nella seduta dell'8/10/1974, approvato dal Governo e promulgato dal Presidente della Regione, risulta così formulato: "La Regione Puglia, in attuazione degli obiettivi enunciati negli artt. 2, 9 e 16 dello Statuto e nei limiti dello stanziamento fissato dalla presente legge, interviene con provvidenze in favore dei propri cittadini emigrati per lavoro che rientrino nella Regione, nonché delle famiglie di quei lavoratori che continuano a lavorare fuori della Regione".

Non è stato, però, previsto in altro articolo della legge lo stanziamento per gli esercizi finanziari successivi al 1974, così come sarebbe stato necessario in conseguenza della modifica dell'art.1.

Si propone, pertanto, con il presente disegno di legge l'integrazione dell'art.17 della legge regionale n.37 del 12 novembre 1974 "Provvidenze in favore degli emigrati".-

Art. 1

L'art. 17 della legge regionale n. 37 del 12 novembre 1974 è integrato dal seguente comma:

" Per gli esercizi successivi al 1974 gli stanziamenti sa ranno determinati con legge di bilancio nei limiti previsti per l'esercizio 1974".

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto.